



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 107 del 19/06/2018

“Modifica della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 ‘Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”.

"Modifica della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 'Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109'".

Negli ultimi anni il tartufo, nell'ambito del contesto economico regionale, sta acquisendo progressivamente un rilevante ruolo di "prodotto-immagine", della cultura gastronomica locale, grazie alla cultura imprenditoriale della raccolta, della coltivazione, della trasformazione e commercializzazione delle numerose specie tartufigene raccolte o coltivate in Puglia.

In particolare, la raccolta del tartufo fresco, oggi rappresenta una esternalità positiva, offerta dai boschi e da altri specifici habitat della Regione, che necessita di una attenta politica di tutela e conservazione di questa risorsa naturale, da attuare, come previsto dal Piano Nazionale della Filiera del Tartufo 2017/2020, anche con la corretta formazione dei raccoglitori.

Il percorso formativo del cercatore di tartufi, finalizzato al superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo, deve essere realizzato secondo criteri e modalità uniformi a livello regionale, che abbiano efficacia per tutti i contesti provinciali, anche in virtù del fatto che il tesserino che autorizza alla raccolta assume una validità su tutto il territorio nazionale. A tal fine, la Legge Regionale n. 8 del 23 marzo 2015, ha disciplinato la coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Puglia (secondo le disposizioni della L. 752/1985, successivamente modificate dalla L. 162/1991), attraverso la costituzione di commissioni d'esame (art. 12 L.R. n. 8/2015), da istituire presso ciascuna provincia e/o alle area metropolitana, alle quali è stato demandato, fino ad oggi, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tartufi.

La mancata attivazione delle predette commissioni d'esame preposte al rilascio dei tesserini di ricerca e raccolta presso tutte le province, dovuta al processo di riordino delle province/aree metropolitane (L. n. 56/2014), determina:

- una evidente contrapposizione rispetto alle disposizioni del quadro normativo nazionale vigente (art. 5 della Legge 16 dicembre 1985, n.752);
- considerevoli problemi all'utenza interessata a sostenere le prove d'esame, la quale, a causa della mancata attivazione delle disposizioni normative regionali vigenti, è spesso orientata a conseguire fuori Regione l'attestato di comprovante il superamento dell'esame di idoneità alla ricerca dei tartufi e il conseguente rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi;
- l'interesse per i raccoglitori di tartufo a migrazioni extra regionali per consentire la raccolta;
- un considerevole e grave rischio di alimentare forme di raccolta fuorilegge ed incontrollate che pregiudicano la disponibilità futura e la conservazione della risorsa tartufigola naturale regionale;
- la mancata tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigolo regionale nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale ed il conseguente depauperamento delle risorse.

Pertanto, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), disciplinante il riordino delle funzioni delle province, appare necessario sottoporre a modifica la legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109" riconducendo all'ambito regionale tutte le competenze in materia di tartufi freschi, che ad oggi risultano attribuite alle province/città metropolitana.

In particolare:

gli artt. 1 e 3 e 5 modificano rispettivamente gli art. 3 - *Ambiti di raccolta*, 6 - *Miglioramenti delle tartufole coltivate* e 11 - *Contributi*, modificando la dicitura da "Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione" a "*Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, presso la Sezione Competente*", a seguito dell'entrata in vigore del nuovo modello organizzativo regionale. Inoltre si dettagliano le distinzioni tra tartufole naturali, controllata, migliorata o riservata, ponendo in capo alla Giunta Regionale l'onere di approvare entro 180 giorni un regolamento ai fini del loro riconoscimento dalla pubblicazione della norma, nonché i disciplinari di produzione delle piante micorrizzate.

L'art. 2 di modifica all'art. 4 'Raccolta in aree naturali protette', inserisce tra le aree naturali protette anche quelle individuate da Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

L'art. 4 modifica l'art. 8 - *Esercizio delle funzioni amministrative*, sostituendo la dicitura da "Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione" a "*Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, presso la Sezione Competente*", a seguito dell'entrata in vigore del nuovo modello organizzativo regionale, nonché al comma 2 attribuisce le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli stessi organismi responsabili della vigilanza di cui all'art. 16.

L'art. 6 modifica l'art. 12 - *Autorizzazione alla raccolta*, prevedendo:

- al comma 2, il trasferimento delle competenze ad emanare il provvedimento che definisce il "format" del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi al dirigente della Sezione competente, ovvero al dirigente della Competitività delle filiere agroalimentari della Regione Puglia;
- al comma 3, il trasferimento delle competenze al rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi dalla provincia o dall'area metropolitana alla Regione di residenza del richiedente;
- al comma 7, l'individuazione della Regione Puglia quale Ente destinatario della domanda per sostenere l'esame di idoneità funzionale al rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi, e abrogando l'ultimo il periodo;
- al comma 8, prevedendo: di costituire la commissione d'esame per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi presso la Sezione competente, ovvero la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia; di attribuire al dirigente della Sezione competente, ovvero al dirigente della Competitività delle Filiere Agroalimentari la presidenza della commissione d'esame per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi; di eliminare il componente della commissione che in precedenza era rappresentato da un dirigente o funzionario del Servizio alimentazione della Regione Puglia; di tener conto dell'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato" all'Arma dei Carabinieri; di sostituire la presenza di un funzionario della ASL territorialmente competente con un dirigente/funzionario della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia;
- al comma 9, di disciplinare il funzionamento della commissione con riferimento alle modalità di convocazione, al numero legale ed alla decadenza dei componenti, di eliminare il compenso previsto per i membri della commissione d'esame, ponendo gli oneri per il rimborso spese sostenute per la partecipazione alle sedute in capo alla Regione;

Al comma 10 si elimina l'obbligo del pagamento del bollo per il rilascio del tesserino e si individua la Sezione regionale competente, ovvero la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari quale destinatario della domanda per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi e dei relativi allegati

Al comma 11 si modifica la dicitura da "*Regione Puglia - Assessorato alle risorse agroalimentari - Servizio alimentazione*" in "*Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, presso la Sezione Competente*"

L'art. 7 modifica l'art. 13 - *Albo delle associazioni micologiche*, attribuendo al dirigente della Sezione competente, ovvero al dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari della Regione Puglia la competenza di emanare i provvedimenti di iscrizione all'albo.

L'art. 8 modifica l'art. 15 - *Calendario di raccolta*, attribuendo piena autonomia alla Regione Puglia nell'attribuzione delle deroghe ai periodi di raccolta dei tartufi e nell'emanazione dei provvedimenti di variazione del calendario di ricerca dei tartufi.

L'art. 9 modifica l'art. 16 - *Vigilanza*, per adeguare la norma all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi ipogei freschi e conservati) nonché all'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato" all'Arma dei Carabinieri.


L'art. 10 modifica l'art. 17 - *Sanzioni*, attribuendo alla Regione la competenza di emanare provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione alla raccolta dei tartufi, nonché disponendo il pagamento delle sanzioni pecuniarie a favore della Regione;

L'art. 11 modifica l'art. 22 - *Norme finali*, sostituendo la dicitura da "Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione" con "Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, presso la Sezione Competente", a seguito dell'entrata in vigore del nuovo modello organizzativo regionale, ed eliminando il comma 2

L'art. 12 - norma transitoria - delega le competenze della Città metropolitana di Bari con riferimento alle commissioni d'esame per le istanze provenienti dall'intero territorio regionale, fino alla data di costituzione della commissione d'esame prevista all'art. 6.



L'Assessore all'Agricoltura
(dott. Leonardo Di Gioia)



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. _____ DEL _____

“Modifica della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 ‘Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”.

Art. 1

(Modifica dell’art. 3 ‘Ambiti di raccolta’ della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8)

1. Il comma 3 viene sostituito dal seguente:

“3. Gli ambiti di raccolta sono definiti come segue:

 - a. *Per tartufaia naturale si definisce la tartufaia in cui avviene la fruttificazione spontanea del tartufo.*
 - b. *Per tartufaia controllata si definisce la tartufaia naturale collocata in bosco, in cui si verifica la manutenzione effettuata dal conduttore seguendo un piano di conduzione basato sull’adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in situ. Le tartufaie controllate richiedono l’intervento dell’uomo, che è finalizzato ad assecondare le specifiche esigenze ecologiche delle diverse specie di tartufo;*
 - c. *Per tartufaia coltivata si definisce la tartufaia collocata in terreno agricolo, in cui le piante micorrizate con tartufo, messe a dimora in congruo numero, vengono precedentemente prodotte in vivaio, sottoposte a controlli specifici, seguendo appositi disciplinari, che ne valutano la qualità in termini di sviluppo equilibrato, assenza di patologie e rispetto dei parametri di micorrizzazione;*
 - d. *Per tartufaia riservata si definisce la tartufaia ove il proprietario del fondo o il conduttore, ovvero persona che gode di diritti reali ai sensi del Libro Terzo del Codice Civile, può riservarsi il diritto di raccolta, ma comunque deve obbligatoriamente manifestare il proprio interesse apponendo delle tabelle lungo il bordo dell’area in cui la raccolta è riservata.”*
2. Al comma 4 la parola “regionale” è eliminata.
3. Al comma 6 alle parole “Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione” sono sostituite le parole “Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, presso la Sezione Competente”.
4. Dopo il comma 6 viene inserito il seguente comma 6.bis: “la Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente norma, approva il regolamento per il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate o riservate”.

Art. 2

(Modifica art. 4 ‘Raccolta in aree naturali protette’ della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8)

1. Al comma 1 dopo le parole “organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali” sono aggiunte le parole: “e di Rete Natura 2000”

Art. 3

(Modifica art. 6 ‘Miglioramenti delle tartufaie coltivate’ della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8)

1. Al comma 3 alle parole “Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione” sono sostituite le parole “Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, presso la Sezione Competente”.

2. Al comma 5 dopo le parole *"piano quinquennale"* viene aggiunta la seguente frase: *"Ai fini del miglioramento delle tartufaie coltivate, si dispone l'applicazione dei disciplinari di produzione delle piante micorrizate, da approvare con delibera di Giunta entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente norma"*.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. L'art. 8 *'Esercizio delle funzioni amministrative'* della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8, è abrogato.

Art. 5
(Modifica art. 11 'Contributi' della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8)

1. Al comma 2 alle parole *"Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione"* sono sostituite le parole *"Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, presso la Sezione Competente"*.

Art. 6
(Modifica art. 12 'Autorizzazione alla raccolta' della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8)

1. al comma 2, alle parole *"con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari"* sono sostituite le parole *"con provvedimento del dirigente della Sezione competente della Regione Puglia"*.
2. Al comma 3, alle parole *"dalla provincia o dall'area metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente"* sono sostituite le parole *"dalla Regione"*.
3. Al comma 7 alle parole *"al presidente della provincia o al sindaco dell'area metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente"* sono sostituite le parole *"al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, presso la Sezione Competente"*.
4. L'ultimo periodo del comma 7 è abrogato.
5. Al comma 8:
 - alle parole *"Presso gli enti competenti"* sono sostituite le parole *"Presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, presso la Sezione Competente, con delibera di giunta regionale"*.
 - Le parole *"tre anni"* sono sostituite dalle parole *"cinque anni"*.
 - La lettera a), è sostituita come segue: *"a) un dirigente e un funzionario della Sezione competente, con funzioni rispettivamente di presidente e di segretario della commissione"*.
 - La lettera b) è eliminata.
 - Alla lettera c), alle parole *"del Corpo Forestale dello Stato"* sono sostituite le parole *"designato dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia"*.
 - Alla lettera d), alle parole *"dalla ex facoltà di agraria dell'università degli studi"* sono sostituite le parole *"dal Dipartimento Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) dell'Università degli Studi di Bari"*.
 - Alla lettera g), alle parole *"provinciale"* sono sostituite le parole *"regionale"*.
 - Alla lettera h), alle parole *"del centro di controllo micologico della azienda sanitaria locale competente per territorio"* sono sostituite le parole *"della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia"*.
6. Al comma 9:
 - dopo le parole *"dei componenti"* sono aggiunte le parole *"in prima convocazione o di due quinti in seconda convocazione. Le convocazioni sono notificate ai singoli componenti almeno due giorni prima della data stabilita per le riunioni, salvo decisioni di autoconvocazione al termine di ogni seduta, che sarà opportunamente messa a verbale. In tal caso la convocazione viene in ogni caso notificata ai componenti assenti. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei"*

singoli componenti questi devono darne tempestiva e preventiva comunicazione. Tale informazione sarà riportata a verbale. Dopo la mancata e non giustificata partecipazione a tre sedute consecutive, il Presidente può disporre la decadenza del componente, chiedendone la sostituzione, da formalizzarsi con provvedimento della Giunta regionale”;

- *le parole “al compenso e” sono eliminate;*
- *le parole “a valere sul bilancio degli enti competenti” sono eliminate.*

7. Al comma 10:

- *le parole “in bollo” sono eliminate;*
- *alle parole “al presidente della provincia o al sindaco dell’area metropolitana competente per territorio di residenza” sono sostituite le parole “al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, presso la Sezione Competente”.*

8. Al comma 10 dopo le parole “dell’attestato comprovante il superamento dell’esame di idoneità” sono inserite le parole “sostenuto ai sensi dell’art. 12 comma 7”.

9. Al comma 11, alle parole “Assessorato alle risorse agroalimentari - Servizio alimentazione” sono sostituite le parole “Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, presso la Sezione Competente”.

Art. 7

(Modifica art. 13 ‘Albo delle associazioni micologiche’ della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8)

1. Al comma 1 sono sopresse le parole “- Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione”.
2. Al comma 2 alle parole “del Servizio regionale alimentazione” sono sostituite le parole “della Sezione competente della Regione Puglia”.

Art. 8

(Modifica art. 15 ‘Calendario di raccolta’ della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8)

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1bis:
“1bis. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita secondo i seguenti orari:
 - i. Gennaio dalle ore 6,30 alle 18,00*
 - ii. Febbraio dalle ore 6,00 alle 18,30*
 - iii. Marzo dalle ore 5,30 alle 19,00*
 - iv. Aprile dalle ore 5,00 alle 19,30*
 - v. Maggio dalle ore 5,00 alle 19,30*
 - vi. Giugno dalle ore 4,30 alle 21,00*
 - vii. Luglio dalle ore 4,30 alle 21,00*
 - viii. Agosto dalle ore 5,00 alle 20,30*
 - ix. Settembre dalle ore 5,00 alle 19,30*
 - x. Ottobre dalle ore 5,30 alle 18,30*
 - xi. Novembre dalle ore 6,00 alle 18,00*
 - xii. Dicembre dalle ore 6,30 alle 17,30”.*
2. Al comma 2 sono eliminate le parole “sentiti gli enti competenti di cui all’articolo 8”.
3. Al comma 3 sono eliminate le parole “sentiti gli enti competenti”.

Art. 9

(Modifica art. 16 ‘Vigilanza’ della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8)

1. Al comma 1, alle parole “dalla Regione dalle province o dalle aree metropolitane, dal Corpo forestale dello Stato” sono sostituite le parole “Carabinieri forestali”.

Art. 10

(Modifica art. 17 'Sanzioni' della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8)

1. Al comma 9 alle parole "*dalle amministrazioni competenti al rilascio del tesserino di raccolta*" sono sostituite le parole "*dalla Regione*".
2. Al comma 11 alle parole "*provinciale o dell'area metropolitana competente per territorio*" sono sostituite le parole "*regionale*".

Art. 11

(Modifica art. 22 'Norme finali' della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8)

1. Al comma 1 alle parole "*L'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari - Servizio regionale alimentazione*" sono sostituite le parole "*La Sezione Competente del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia*".

Art. 12

(Norma transitoria)

1. Sino alla data di costituzione della Commissione d'esame di cui all'art. 6 della presente legge, tutte le funzioni attribuite alla Commissione di cui all'art. 12 comma 8 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 8 sono svolte dalla Città metropolitana di Bari.